



## Avviso pubblico

**Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di professionisti per l'attuazione del progetto Home Care Premium 2025 (periodo dal 01/07/2025 al 30/06/2028) nell'Ambito Territoriale Sociale (ATS) Unione Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia.**

### Amministrazione procedente

ASC Insieme - Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e Samoggia C.F./P.I. 02985591201

Sede: via Cimarosa n. – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Profilo committente: <https://www.ascinsieme.it/>

PEC: [insiemeaziendaspeciale@legalmail.it](mailto:insiemeaziendaspeciale@legalmail.it)

Responsabile del Procedimento: Dott Michele Peri - Direttore

### PREMESSE

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS"), ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale n. 463/1998, ha tra i propri compiti istituzionali l'erogazione di prestazioni sociali in favore di dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, dei loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione e dei parenti di primo grado anche non conviventi, dei soggetti legati da unione civile e dei conviventi *ex lege* n. 76/2026. Qualora il titolare del diritto (soggetto iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in servizio o in quiescenza) ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado del medesimo. Possono beneficiare degli interventi i minori orfani di dipendenti o di pensionati già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali al momento del decesso. Sono equiparati ai figli i giovani minori affidati al titolare in virtù di affidamento familiare, per il tempo dell'affidamento, così come disciplinato dalla legge n. 184/1983 modificata dalla legge 149/2001, disposto dal servizio sociale territoriale e omologato dal Giudice tutelare, o affidamento giudiziale disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i minorenni e, infine, affidamento preadottivo disposto dal Giudice.

INPS, in prosecuzione al precedente triennio 2022/2025 e a seguito di proprio Bando sottoscritto in data 25/03/2025, individua requisiti e modalità di erogazione della prestazione denominata HCP per il triennio 2025/2028.

Detta prestazione consiste nel riconoscimento da parte dell'Istituto di contributi economici – c.d. "prestazioni prevalenti" – in favore di soggetti non autosufficienti, anche minori di età, finalizzati al rimborso delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente domiciliare, nonché l'erogazione

di servizi di assistenza alla persona, c.d. “*prestazioni integrative*”.

Al fine di erogare le “*prestazioni integrative*”, INPS da svariati anni si avvale della collaborazione degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di cui all’art. 8, comma 3, lettera a) della Legge n. 328/2000, i quali potranno convenzionarsi con l’Istituto medesimo.

A seguito dell’istituzione dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ai sensi della L 21/2012, dal 1 gennaio 2015 le funzioni attinenti ai servizi sociali e sociosanitari sono state conferite all’Unione dai Comuni aderenti mediante apposita convenzione approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21/2014 e successivo atto integrativo approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 28 del 28.12.2015.

L’Unione è ATS di cui alla succitata Legge n. 328/2000 e ha stipulato convenzioni con INPS per l’attuazione dei progetti Home Care Premium fin dalla loro prima attuazione.

Ai sensi di quanto previsto dallo specifico Avviso INPS per l’adesione con gli ATS per l’attuazione del HCP 2025, il convenzionamento dell’Unione con l’Istituto è subordinato, entro il 09 giugno 2025, alla presentazione di specifica istanza e all’inserimento contestuale nella piattaforma gestionale di almeno n. 3 prestazioni professionali (articolo 1 del presente Avviso) e relativi professionisti individuati.

Per la gestione dei servizi sociali e sociosanitari conferiti, l’Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia si avvale dell’Azienda Servizi per la Cittadinanza “InSieme”, Azienda Speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Tra l’Unione e ASC InSieme è stato sottoscritto apposito contratto di servizio per la realizzazione di interventi e servizi sociali e sociosanitari.

Dato tale contesto istituzionale per l’attuazione del progetto HCP 2025, l’Unione procede al convenzionamento con INPS mentre ad ASC InSieme spettano gli aspetti gestionali connessi alla attuazione della Convenzione, compresa la procedura relativa al presente Avviso.

Per ogni dettaglio si rimanda al Bando Inps “*Progetto Home Care Premium 2025 Assistenza Domiciliare*”, allegato al presente Avviso e disponibile al seguente link [https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione/welfare-assistenza-e-mutualita/welfare-bandi/cerca-bandi/dettaglio.welfare-bandi.2025.03.bando-di-concorso-progetto-home-care-premium-assis\\_121.html](https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione/welfare-assistenza-e-mutualita/welfare-bandi/cerca-bandi/dettaglio.welfare-bandi.2025.03.bando-di-concorso-progetto-home-care-premium-assis_121.html), e all’Avviso “*Adesione al progetto Home Care Premium 2025*”, allegato al presente avviso.

### **Articolo 1. OGGETTO DELL’AVVISO**

Il presente Avviso pubblico ha per oggetto la selezione e l’accreditamento, da parte di ASC InSieme, di professionisti qualificati per l’erogazione delle summenzionate “*prestazioni integrative*” di cui all’art. 17 del Bando INPS - Progetto HCP Assistenza Domiciliare 2025.

I servizi oggetto di “*prestazioni integrative*”, individuati dal presente Avviso tra quelli previsti dal progetto HCP 2025 sono i seguenti:

- a) servizi professionali di **psicologia e psicoterapia**;
- b) servizi professionali di **fisioterapia**;
- c) servizi professionali di **logopedia**;
- d) servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed

emotive di minori affetti da autismo, effettuati **dall'educatore professionale sociosanitario o dall'educatore professionale socio pedagogico**.

Per i servizi professionali suindicati è **necessaria l'iscrizione**, da parte del professionista, **al rispettivo Albo professionale di appartenenza**.

È escluso l'intervento di natura professionale medica.

A ciascun beneficiario potranno essere riconosciute "*prestazioni integrative*", nei limiti del *budget* assegnato in base al proprio ISEE Sociosanitario e al livello di disabilità e non auto sufficienza.

La partecipazione alla presente procedura di accreditamento non comporta:

- alcun obbligo in carico ad ASC InSieme e all'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia in merito all'effettivo instaurarsi di un rapporto professionale tra i professionisti accreditati e i beneficiari ammessi dall'INPS;
- nessun rapporto contrattuale tra ASC InSieme e l'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia e le Parti (beneficiario delle prestazioni e professionista inserito nell'elenco di cui al presente Avviso ovvero individuato dal beneficiario per l'erogazione delle prestazioni).

## **Articolo 2. DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI**

Possono presentare manifestazione per l'iscrizione all'elenco dei soggetti erogatori di prestazioni integrative, nell'ambito del progetto HCP 2025, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti necessari per svolgere uno o più dei servizi elencati al precedente articolo:

1. assenza di cause ostative di cui agli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
2. iscrizione all'Albo professionale di appartenenza;
3. possesso di partita IVA.

La perdita di uno o più dei predetti requisiti comporta la decadenza dall'inserimento nell'elenco di cui al presente avviso.

## **Articolo 3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

A ciascun beneficiario del progetto HCP 2025 potranno essere riconosciute prestazioni integrative, nei limiti del budget assegnato in base al proprio Isee socio-sanitario ed alla fascia assegnata dall'operatore referente dell'INPS, sulla base della valutazione del bisogno socio-assistenziale, fino alla data di eventuale interruzione dell'erogazione della prestazione e comunque non oltre il 30 giugno 2028, data di scadenza del bando.

Le prestazioni integrative saranno erogate nella seguente modalità:

1. il beneficiario, consultato l'elenco dei professionisti iscritti nell'elenco dei soggetti erogatori ai sensi del presente Avviso, reso noto agli utenti mediante pubblicazione sul sito INPS, potrà usufruire dei servizi professionali indicati nell'art.1;
2. il beneficiario potrà contattare uno dei professionisti che risulteranno visibili in procedura e fissare direttamente un appuntamento, inserito dal professionista stesso sulla sua area riservata;
3. le prestazioni potranno essere rese entro il budget fissato dall'operatore dell'INPS per il singolo beneficiario;
4. le prestazioni professionali rese saranno rimborsate al professionista, con cadenza mensile,

sulla base delle fatture inserite in procedura dallo stesso e convalidate dal beneficiario, a conferma dell'avvenuta erogazione della prestazione. La fattura dovrà essere caricata sulla piattaforma INPS nelle modalità stabilite da INPS.

#### **Articolo 4. VALORE ECONOMICO DELLE PRESTAZIONI**

Il soggetto che presenta manifestazione di interesse dovrà indicare la tariffa oraria della prestazione, onnicomprensiva di tutti gli oneri di legge (es: IVA se dovuta, bolli, ritenute previdenziali, ecc).

La tariffa proposta, in sede di presentazione dell'istanza, sarà assoggettata all'approvazione della Direzione centrale Credito Welfare e Strutture sociali INPS, alla quale spetta la verifica di congruità affinché la tariffa medesima risulti in misura non inferiore alle soglie minime previste dalle tabelle di cui alle contrattazioni collettive di riferimento o dei tariffari vigenti.

#### **Articolo 5. RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni potranno essere rese entro il *budget* fissato dall'operatore sociosanitario dell'Istituto.

Le prestazioni professionali rese saranno rimborsate dall'INPS al professionista, con cadenza mensile, sulla base delle fatture inserite in procedura dallo stesso e convalidate dall'utente, a conferma dell'avvenuta erogazione delle prestazioni.

#### **Articolo 6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

L'istanza di manifestazione di interesse (allegato A al presente Avviso), da parte delle figure professionali interessate, compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e a pena di nullità debitamente sottoscritta dal professionista in modalità autografa (in tal caso corredata di documento di identità del dichiarante in corso di validità) o firmata digitalmente, dovrà essere presentata, a partire dalla pubblicazione del presente Avviso e comunque **entro le ore 12:00 del 31/05/2025**, esclusivamente con modalità telematica, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **insiemeaziendaspeciale@legalmail.it** Faranno fede la data e l'orario di ricezione rilevati dalla casella di PEC con il seguente oggetto: "Istanza di accreditamento HCP 2025".

Successivamente e fino alla scadenza del progetto HCP 2025, prevista per il 30/06/2028, saranno svolti ulteriori aggiornamenti, indicativamente ogni tre mesi, finalizzati all'accredimento di nuovi professionisti che nel frattempo abbiano presentato istanza di manifestazione di interesse.

La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Si specifica, inoltre, che il presente avviso e l'istanza di manifestazione di interesse non costituiscono procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, bensì un procedimento di accreditamento di fornitori qualificati che possono erogare i servizi e le prestazioni definite dal presente Avviso a favore degli utenti beneficiari del Progetto HCP 2025.

#### **Articolo 7. INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI**

Le manifestazioni di interesse saranno vagliate da ASC InSieme che procederà, presso gli Enti competenti, alle verifiche, relativamente alle dichiarazioni e ai requisiti di cui sopra.

I partecipanti ammessi saranno inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni integrative previste dal Progetto HCP 2025.

L'elenco dei professionisti, compresi i periodici aggiornamenti, verrà approvato con determina del Direttore di ASC inSieme e sarà reso noto agli utenti beneficiari di interventi mediante pubblicazione sul sito dell'INPS nella sezione dedicata al progetto HCP. Sarà cura del beneficiario dell'intervento "prestazioni integrative" contattare uno dei professionisti che risulterà visibile in procedura e fissare direttamente un appuntamento, inserito dal professionista stesso sulla sua area riservata.

È fatta salva la validazione da parte dell'INPS dell'elenco dei professionisti indicati.

Come citato in premessa, il convenzionamento dell'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia con l'INPS è subordinato all'inserimento in sede di istanza (entro il 09 giugno 2025) di almeno n. 3 prestazioni professionali (tra quelle sopra elencate) e dei relativi professionisti accreditati: pertanto, in caso di impossibilità di reperimento di un numero sufficiente di professionisti, in esito al presente Avviso e nella scadenza individuata al 31 maggio 2025, l'Unione non potrà dar corso al convenzionamento e ASC InSieme interromperà l'iter amministrativo collegato alla procedura in oggetto.

#### **Articolo 8. DECADENZA DALL'ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI**

La perdita di uno o più requisiti, come indicati nel presente Avviso, comporta la decadenza dall'inserimento dell'elenco in oggetto.

#### **Articolo 9. OBBLIGHI PER GLI ISCRITTI NELL'ELENCO**

Gli iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare ad ASC InSieme, esclusivamente con modalità telematica, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [insiemeaziendaspeciale@legalmail.it](mailto:insiemeaziendaspeciale@legalmail.it), ogni variazione dei dati trasmessi all'atto dell'iscrizione.

#### **Articolo 10. TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ELENCO**

L'elenco dei professionisti ha validità dal giorno dell'approvazione fino al 30/06/2028, salvo diverse disposizioni dell'INPS rispetto a:

- eventuali interruzioni in tutto e in parte del progetto;
- eventuali proroghe del progetto HCP 2025.

#### **Articolo 11. RESPONSABILITÀ PER DANNI**

Ciascun professionista individuato in elenco è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale con il beneficiario, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso. È inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o animali. L'Unione Comuni Valli

del Reno, Lavino, Samoggia e ASC InSieme non si assumono alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da azioni promosse contro di essi da terzi, per danni imputabili alla scelta dei professionisti erogatori delle prestazioni.

#### **Articolo 12. INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento è finalizzato unicamente all'espletamento del procedimento medesimo, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti. A tal riguardo si rimanda a quanto contenuto nell'informativa sulla privacy allegata al presente Avviso (Allegato B) e che dovrà essere restituita sottoscritta per accettazione.

Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ASC InSieme, nella figura del Direttore, Michele Peri, indirizzo pec: [insiemeaziendaspeciale@legalmail.it](mailto:insiemeaziendaspeciale@legalmail.it)

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per ASC InSieme è l'Avv. Cathy La Torre [dpo@ascinsieme.it](mailto:dpo@ascinsieme.it)

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

#### **Articolo 13. PUBBLICITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO**

Il presente Avviso pubblico è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito Internet di ASC InSieme [www.ascinsieme.it](http://www.ascinsieme.it)

#### **Articolo 14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento individuato, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Direttore dott. Michele Peri.

#### **Articolo 15. CONTROVERSIE**

Per ogni controversia non definibile in accordo tra le Parti è competente il foro esclusivo di Bologna.

#### **NOTA FINALE – RICHIESTA INFORMAZIONI**

Per informazioni si rinvia al Bando di concorso *“Progetto Home Care Premium 2025 Assistenza Domiciliare”* e all'Avviso *“Adesione al progetto Home Care Premium 2025”*, allegati al presente Avviso pubblico. E' possibile chiedere chiarimenti alle seguente mail [mperi@ascinsieme.it](mailto:mperi@ascinsieme.it)

Il Direttore  
Dott Michele Peri



**AVVISO ADESIONE  
AL PROGETTO  
HOME CARE PREMIUM 2025**

*Rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali  
o agli Enti Pubblici istituzionalmente  
preposti a rendere servizi  
socioassistenziali*



## INDICE

### Premessa

Art 1. Bando *Home Care Premium* rivolto agli utenti

Art 2. Convenzionamento Ambiti territoriali o Enti pubblici preposti a rendere servizi di assistenza

Art 3. Prestazioni integrative

Art 4. Obblighi del soggetto convenzionato Art

5. Obblighi dell'Inps

Art 6. Erogazione dell'acconto per spese gestionali

Art 7. Rendicontazione delle spese gestionali

Art 8. Risoluzione della Convenzione

Art 9. *Customer satisfaction*

Art 10. Responsabilità

Art 11. Ricorsi

Art 12. Responsabile del procedimento



## Premessa

L'Inps ha, tra i propri compiti istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali nonché dei loro familiari. L'Istituto destina parte delle risorse della suddetta Gestione a sostegno della non autosufficienza (DM n. 463/1998).

Con il Progetto Home Care Premium 2025 l'INPS individua requisiti e modalità di erogazione della prestazione denominata HCP per il triennio 2025/2028. Detta prestazione consiste nel riconoscimento da parte dell'Istituto di contributi economici – c.d. “prestazioni prevalenti” – in favore di soggetti non autosufficienti, anche minori di età, finalizzati al rimborso delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente domiciliare, nonché l'erogazione di servizi di assistenza alla persona, c.d. “prestazioni integrative”.

Al fine di rendere le prestazioni integrative, l'INPS intende avvalersi della collaborazione degli Ambiti territoriali (ATS) di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge n.328/2000 o come differentemente denominati o identificati dalla normativa regionale in materia – ovvero, nei casi di assenza di ATS, degli Enti pubblici che hanno competenza istituzionale a rendere i servizi di assistenza alla persona, che vorranno convenzionarsi.

Con riferimento a dette prestazioni, il progetto HCP 2025/2028 presenta, rispetto alle precedenti versioni, alcune novità per snellire le procedure e semplificare la fruizione delle prestazioni da parte dell'utenza.

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, tutti i beneficiari risultati vincitori del programma HCP 2022, che risultino assegnatari del beneficio alla data del 30 giugno 2025, saranno ammessi in via prioritaria al progetto HCP 2025 nel caso di presentazione di domanda entro il 31 dicembre 2025; sarà considerata utile la valutazione del bisogno socioassistenziale già acquisita.



### Articolo 1 - Bando *Home Care Premium* rivolto agli utenti

1. L'Istituto ha pubblicato sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) il Bando di concorso "Home Care Premium 2025" rivolto ad individuare fino ad un massimo di n.35.000 persone con disabilità per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028. Per la disciplina delle prestazioni riconosciute ai beneficiari Home Care Premium 2025, si rinvia al relativo Bando di concorso.

### Articolo 2 - Convenzionamento Ambiti territoriali o Enti pubblici preposti a rendere servizi di assistenza

1. Gli Ambiti territoriali (ATS) – di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 o come differentemente denominati o identificati dalla normativa regionale in materia – e, nel caso di assenza dei primi, altri Enti pubblici che hanno competenza istituzionale a rendere i servizi di assistenza alla persona - possono aderire al Progetto stipulando con l'INPS un'apposita convenzione per collaborare con l'Istituto nelle attività finalizzate all'erogazione delle prestazioni integrative previste dal Bando Home Care Premium 2025.
2. La proposta di adesione al Progetto HCP 2025 dovrà pervenire a decorrere dalle **ore 12.00 del 1° aprile 2025 ed entro le ore 12.00 del 9 maggio 2025**. Al fine di dichiarare l'adesione di cui al presente articolo, i soggetti interessati indicati al comma 1, muniti di SPID/CIE/CNS, dovranno:
  - a) richiedere l'abilitazione al servizio telematico di Assistenza domiciliare, inviando alla Direzione Regionale INPS o Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio l'apposito modulo RA013 "Richiesta di abilitazione ai servizi telematici – Gestione Dipendenti Pubblici: Benefici Sociali", selezionando il ruolo **Home Care Premium 2025 - Profilo Operatore**, scaricabile sul sito INPS [www.inps.it](http://www.inps.it) alla sezione "tutti i moduli";
  - b) inviare la proposta di adesione attraverso il sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it). Per accedere al servizio, è sufficiente digitare nel motore di ricerca le parole "Assistenza domiciliare" ed accedere alla Scheda Prestazione "Assistenza domiciliare HCP - Gestione Dipendenti Pubblici (Servizi per Ambiti Territoriali, Enti e ASL)". All'interno della scheda cliccare su "Utilizza il servizio" ed accedere



al servizio “Gestione Dipendenti Pubblici: Assistenza Domiciliare – gestione pratiche (Regioni, Ambiti Territoriali e Sociali, ASL)” al cui interno si trova la voce di menu “Nuovo convenzionamento”.

3. La Direzione regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano INPS competente abiliterà gli Ambiti ad accedere su apposita piattaforma informatica, sulla quale gli stessi, a decorrere dall'avvenuta abilitazione, indicheranno le prestazioni integrative, tra quelle previste dal Bando all'art.17, per le quali avranno ricevuto adesione da parte delle corrispondenti figure professionali ad operare sul proprio territorio, i nominativi dei professionisti individuati e le tariffe da questi proposte.
4. Ai fini del convenzionamento con l'Istituto, l'Ambito dovrà inserire entro il 9 maggio 2025 almeno 3 delle prestazioni professionali ed i relativi professionisti accreditati.
5. Le tariffe proposte, prima della stipula della Convenzione, saranno assoggettate all'approvazione della Direzione centrale Credito Welfare e Strutture sociali, alla quale spetta la verifica di congruità.
6. Entro il **23 maggio 2025**, la Direzione Regionale o Direzione di Coordinamento metropolitano provvederà alla verifica dei requisiti di cui agli artt.2, 3 e 4 del presente Avviso e, previa acquisizione del DURC (Documento Unico di regolarità amministrativa) regolare, sottoscriverà la convenzione con decorrenza 1<sup>a</sup> luglio 2025.
7. In caso di mancata accettazione della proposta di adesione di cui al comma 2 del presente articolo, da parte di un Ambito territoriale, la convenzione potrà essere sottoscritta con altro Ente pubblico che sia istituzionalmente competente a rendere servizi assistenziali e che abbia presentato adesione al Progetto HCP con le modalità di cui al comma 2.
8. L'elenco degli Ambiti e degli Enti pubblici convenzionati, di seguito chiamati Enti partner, e dei servizi professionali erogati dai professionisti individuati da ciascun Ambito sarà reso noto agli utenti mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto nella sezione dedicata al Progetto HCP.
9. A decorrere dal 1° luglio 2025, rispetto a territori non oggetto di convenzione per l'attività finalizzata all'erogazione di prestazioni integrative, gli Ambiti territoriali (ATS) ovvero altri Enti pubblici che hanno competenza a rendere i servizi di



assistenza alla persona, possono manifestare l'adesione al Progetto HCP 2025, con le modalità di cui ai commi precedenti. In tal caso, la convenzione produrrà effetti a decorrere dal primo giorno del primo trimestre utile, come indicato all'art.5 comma 2 del presente Avviso.

10. L'Inps si riserva la facoltà di non procedere all'accoglimento di nuove proposte di adesione al Progetto, laddove risultassero incompatibili con le risorse finanziarie in bilancio.
11. L'Istituto si riserva di determinare l'interruzione di tutto o di parte del Progetto HCP, con conseguente risoluzione delle convenzioni, dandone formale preavviso di sei mesi, qualora la spesa prevista risulti incompatibile con le risorse in bilancio per ciascun anno finanziario.

### Articolo 3 - Prestazioni integrative

1. I servizi oggetto di prestazioni integrative sono i seguenti:
  - a) servizi professionali domiciliari finalizzati a migliorare l'autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, effettuati da **terapista occupazionale**
  - b) servizi professionali di **terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva**
  - c) servizi professionali di **psicologia e psicoterapia**
  - d) servizi professionali di **fisioterapia**
  - e) servizi professionali di **logopedia**
  - f) servizi professionali di **biologia nutrizionale**
  - g) servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo, effettuati **dall'educatore professionale sociosanitario o dall'educatore professionale socio pedagogico**
  - h) servizi professionali di **infermieristica**.  
Per i servizi professionali indicati è necessaria l'iscrizione da parte del professionista al rispettivo Albo professionale di appartenenza.  
È escluso l'intervento di natura professionale medica.
2. A ciascun beneficiario potranno essere riconosciute prestazioni integrative, nei limiti del budget assegnato in base al proprio ISEE Sociosanitario ed alla fascia - indicata sulla tabella che segue - assegnata dall'Operatore sanitario sulla base della



valutazione del bisogno socioassistenziale - fino alla data di eventuale interruzione dell'erogazione della prestazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2028, a decorrere:

Per l'ipotesi di Ambiti che si convenzionano entro il 23 maggio 2025

- a) nel caso dei vincitori prioritari inseriti nella prima graduatoria, dal 1° luglio 2025;
- b) nel caso di vincitori non prioritari inseriti nella prima graduatoria, dal 1° luglio 2025, previa valutazione del bisogno socioassistenziale; nel caso in cui non sia stata ancora effettuata la valutazione dello stato di bisogno socioassistenziale, il budget per le prestazioni integrative sarà disponibile a decorrere dalla data di detta valutazione, fatto salvo il recupero del budget spettante, a condizione che l'utente abbia effettuato un appuntamento con uno dei professionisti entro due mesi dalla data di valutazione dello stato di bisogno stesso;
- c) nel caso di vincitori, prioritari o non prioritari, inseriti in graduatorie successive alla prima, dal mese successivo alla pubblicazione della graduatoria stessa. L'attivazione di una ulteriore prestazione professionale da parte degli Ambiti convenzionatisi comporterà il diritto per il beneficiario di usufruirne dall'inserimento in procedura del nuovo professionista.

Per l'ipotesi di Ambiti che si convenzionano successivamente al 23 maggio 2025

a scadenza trimestrale, dal primo giorno del trimestre successivo a quello di convenzionamento.

TABELLA

VALORE ISEE	Fascia I	Fascia II	Fascia III
Fino a 8.000,00 €	€ 618	€ 493	€ 368
da 8.000,01 a 16.000,00 €	€ 487	€ 343	€ 212
da 16.000,01 a 24.000,00 €	€ 312	€ 168	€ 100
da 24.000,01 a 32.000,00 €	€ 162	€ 88	€ 0
da 32.000,01 a 40.000,00 €	€ 75	€ 0	€ 0



3. Qualora, all'atto della presentazione della domanda, il beneficiario non abbia presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), non saranno attribuite prestazioni integrative.

#### Articolo 4 - Obblighi del soggetto convenzionato

1. L'ATS o l'Ente pubblico convenzionato assicura:
  - a) l'attivazione, durante l'intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefono dedicato, per 3 ore per cinque giorni a settimana per rendere informazioni e consulenza in ordine al presente Progetto e alle relative prestazioni, alle tematiche e problematiche afferenti alla non autosufficienza. Il servizio telefonico, facendosi anche parte attiva, dovrà informare in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza;
  - b) individuazione di almeno tre prestazioni professionali, tra quelle individuate al precedente articolo 3, in numero congruo, in grado cioè di garantirne la fruizione da parte dei beneficiari residenti nell'Ambito; detto numero dovrà essere mantenuto costante per tutta la durata del progetto. L'ATS deve impegnarsi ad implementare le prestazioni professionali, oltre le tre necessarie per la validità della Convenzione, attraverso la ricerca di figure idonee a soddisfare il fabbisogno del maggior numero possibile di beneficiari;
  - c) la verifica dell'iscrizione dei professionisti agli Albi professionali relativi alle professioni sanitarie indicate all'art.3 comma 1 del presente Avviso;
  - d) la rendicontazione delle attività gestionali;
  - e) il supporto ai beneficiari, anche attraverso la messa a disposizione di una postazione informatica, in tutte le fasi necessarie all'attivazione ed erogazione della prestazione integrativa, ad esempio nelle attività di ricerca dei professionisti, della gestione degli appuntamenti e delle operazioni di conferma dell'avvenuta prestazione;
  - f) il monitoraggio costante dell'erogazione delle prestazioni professionali ai beneficiari.



### Articolo 5 - Obblighi dell'Inps

1. L'istituto, in sede di sottoscrizione della convenzione, si impegnerà a riconoscere un contributo per l'attività di gestione a fronte della documentazione che comprovi la spesa.
2. Il contributo gestionale è di € 80 pro-capite mensile per ogni utente in carico, che abbia effettuato almeno un appuntamento nel trimestre di rendicontazione, ed è corrisposto a decorrere:
  - a) da luglio 2025 per gli ATS che hanno firmato la convenzione entro il 23 maggio 2025;
  - b) successivamente, a scadenza trimestrale, da ottobre, gennaio, aprile, luglio per gli Ambiti che si convenzioneranno nel trimestre immediatamente precedente.

### Articolo 6 - Erogazione dell'acconto per spese gestionali

1. Entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione, l'Istituto, per l'avvio delle attività, erogherà all'Ente partner un acconto pari al 50% delle spese gestionali teoriche relative al primo trimestre utile (luglio/agosto/settembre), per l'ammontare indicato all'art. 5 del presente Avviso, con riferimento ai beneficiari HCP residenti presso gli Ambiti, che siano assegnatari di un budget superiore a zero.
2. Al trimestre successivo, e alla fine di ogni trimestre si procederà:

Al pagamento del saldo del precedente trimestre, calcolato sulla base dei soggetti residenti nell'Ambito, con budget assegnato, e con almeno un appuntamento effettuato, oltre al pagamento dell'acconto per il trimestre successivo, calcolato sulla base dei medesimi criteri e riferito ai soggetti aventi diritto nell'ultimo mese del trimestre precedente.

Il saldo viene erogato sottraendo l'acconto già erogato.
3. Qualora il beneficiario non sia stato ancora valutato, ai soli fini del calcolo dell'acconto, si stimerà che sia collocato nella fascia I, di cui all'art. 3, comma 2 del presente Avviso, ad eccezione dei soggetti con ISEE superiore ai 40.000 euro ai quali non spettano le prestazioni integrative.



### **Articolo 7 - Rendicontazione delle spese gestionali**

1. Con cadenza trimestrale l'Ente partner procederà a compilare sul portale dedicato la rendicontazione delle spese gestionali e ad allegare la relativa documentazione.
2. Sulla base della documentazione presentata dal soggetto convenzionato, la Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano dell'Istituto procederà alle opportune verifiche e alla validazione dei rendiconti delle spese gestionali.
3. Ai fini dell'erogazione delle spese gestionali, verrà verificato il raggiungimento di una soglia minima di utenti, pari all'80% dei soggetti beneficiari del progetto HCP, in carico all'Ambito, che abbiano usufruito di almeno una prestazione nel corso del trimestre di riferimento.
4. L'INPS erogherà gli importi dovuti, ad ogni trimestre, entro 45 giorni dalla validazione dei rendiconti, previa acquisizione del Durc del soggetto destinatario del pagamento.

### **Articolo 8 - Risoluzione della Convenzione**

1. Il venir meno, per un trimestre, di uno dei tre servizi professionali garantiti, tra quelli indicati all'art. 3 del presente Avviso, comporterà la risoluzione della Convenzione a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui si è avuta la diminuzione sotto il limite minimo necessario previsto all'art. 2 comma 4.
2. In caso di mancata fruizione di almeno una prestazione nel corso del trimestre di riferimento, da parte di un numero pari o superiore all'80% dei soggetti beneficiari del progetto HCP, in carico all'Ambito, la convenzione si intende risolta di diritto, e il soggetto convenzionato è tenuto - previa valutazione da parte della Direzione Regionale /Direzione di Coordinamento metropolitano in ordine allo svolgimento da parte dell'ente partner delle azioni necessarie indicate all'art.4 del presente Avviso - alla restituzione dell'acconto erogato ai sensi dell'art. 6 del presente Avviso. Esclusivamente in fase di avvio del nuovo Progetto HCP 2025/2028, la verifica verrà effettuata su base semestrale (periodo luglio/dicembre 2025).



#### **Articolo 9 - Customer satisfaction**

1. L'Inps procede alla periodica rilevazione della *customer satisfaction* rivolta ai beneficiari. Il questionario e le modalità di calcolo del grado di soddisfazione saranno comunicati ai soggetti convenzionati prima della somministrazione agli utenti, per eventuali osservazioni.
2. L'esito negativo della rilevazione sarà notificato al soggetto convenzionato. Il ripetersi dell'esito negativo della rilevazione potrà essere considerato dalla Direzione regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano grave inadempimento, valutabile ai fini della risoluzione dalla Convenzione, da effettuarsi mediante comunicazione scritta, trasmessa tramite PEC.

#### **Articolo 10 - Responsabilità**

1. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da azioni promosse contro di esso da terzi, per danni imputabili alla scelta dei professionisti erogatori delle prestazioni.

#### **Articolo 11 - Ricorsi**

1. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro territorialmente competente è quello individuato in base alla residenza del beneficiario del progetto HCP.

#### **Articolo 12 - Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente INPS della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente in materia di welfare.

Roma, 25 marzo 2025

*f.to in originale*

Giorgio Fiorino

Direttore centrale



**BANDO DI CONCORSO PROGETTO  
HOME CARE PREMIUM 2025  
ASSISTENZA DOMICILIARE**

**VALIDITÀ DAL 1° LUGLIO 2025 AL 30 GIUGNO  
2028**

*per i dipendenti e pensionati pubblici, iscritti  
alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e  
sociali, per i loro coniugi, per parenti di primo  
grado non autosufficienti*





## Indice

### Premessa

Art. 1 Oggetto del Bando

Art. 2 Soggetti del Bando

Art. 3 Prestazioni riconosciute

Art. 4 Presentazione della domanda

Art. 5 Credenziali di accesso ed eventuale delega dell'identità digitale per accedere ai servizi on line

Art. 6 Domanda - modalità e termini di invio telematico

Art. 7 Attestazione ISEE

Art. 8 Istruttoria ed esito

Art. 9 Graduatoria ammessi e nuove domande

Art.10 Valutazione del bisogno socioassistenziale

Art.11 Prestazione prevalente - importo teorico massimo erogabile – importo effettivo

Art.12 Incompatibilità

Art.13 Obblighi del beneficiario e del titolare Art.14

Assistente domiciliare

Art.15 Diritto alle prestazioni integrative Art.16

Assegnazione prestazioni integrative

Art.17 Servizi oggetto di prestazioni integrative

Art.18 Modalità di erogazione delle prestazioni integrative Art.19

Decadenza

Art.20 Verifiche

Art.21 Accertamenti e sanzioni Art.22

Ricorsi

Art.23 Responsabile del procedimento

Art.24 Note informative



## Premessa

L'Inps ha, tra i propri compiti istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali nonché dei loro familiari. L'Istituto destina parte delle risorse della suddetta Gestione a sostegno della non autosufficienza (DM n. 463/1998).

Con il presente Bando l'INPS individua requisiti e modalità di erogazione della prestazione Home Care Premium (HCP) per il triennio 2025/2028, che consiste nel riconoscimento da parte dell'Istituto di contributi economici – c.d. “prestazioni prevalenti” – in favore di soggetti non autosufficienti, anche minori di età, finalizzati al rimborso delle spese sostenute per l'assunzione di un assistente domiciliare.

L'Istituto prevede, inoltre, l'erogazione di servizi di assistenza alla persona – c.d. “prestazioni integrative” – avvalendosi della collaborazione degli Ambiti territoriali sociali (ATS) di cui alla legge n. 328/2000 (o come differentemente denominati o identificati dalla normativa vigente in materia).

Il presente Bando, pur modificando in parte le modalità di erogazione della prestazione, conferma i criteri, già precedentemente adottati, volti a garantire l'adeguatezza del contributo erogato: in base al grado di disabilità della persona, alle condizioni economiche e al bisogno socioassistenziale.



### Articolo 1 - Oggetto del Bando

1. Il presente Bando è volto ad individuare fino ad un massimo di n. 35.000 aventi diritto alle prestazioni e ai servizi previsti dal Progetto Home Care Premium 2025.
2. Il Progetto Home Care Premium 2025 ha validità dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028.

### Articolo 2 - Soggetti del Bando

1. Sono previste due distinte figure: il titolare del diritto ed il beneficiario.
  - 1.1 Il titolare del diritto è l'iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in servizio o in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 dalla legge 203/2024.
  - 1.2 Il beneficiario è il soggetto destinatario dei contributi economici e dei servizi socioassistenziali previsti dal Progetto HCP 2025.
2. Possono beneficiare dei predetti interventi: i titolari, nonché, laddove gli stessi siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, le parti dell'unione civile ex lege n. 76 del 2016, per le quali non sia intervenuta una delle cause di scioglimento della stessa, i parenti di primo grado anche non conviventi. Qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado del medesimo. Sono equiparati ai figli i giovani minori affidati al titolare in virtù di affidamento familiare per il tempo dell'affidamento, così come disciplinato dalla legge n. 184/1983 e s.m.i., disposto dal servizio sociale territoriale e omologato dal Giudice tutelare, o affidamento giudiziale disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i minorenni e, infine, affidamento preadottivo disposto dal Giudice.
3. Il decesso del titolare successivo all'utile collocamento in graduatoria quale vincitore del beneficiario non comporta la decadenza dalla prestazione per la durata di validità del presente bando HCP2025.
4. La prestazione erogata in favore del coniuge del titolare o dell'unito civilmente, nel caso in cui intervenga successivamente lo scioglimento del vincolo coniugale o dell'unione, verrà mantenuta, per la durata di validità del Bando, salvo nuove nozze/unione, nel rispetto del criterio della continuità assistenziale.
5. I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, con disabilità, così come individuati nella tabella riportata al comma 6. Si decade dal diritto a percepire le prestazioni HCP nel caso in cui venga meno una di dette disabilità.
6. Ai fini di cui al presente Bando le persone con disabilità sono riconosciute e classificate in base alla seguente tabella:

tab.1 Classificazione delle persone con disabilità

CATEGORIE	PERSONA CON NECESSITA' DI SOSTEGNO MEDIO (1)	PERSONA CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO (2)	PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE (3)
INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 67 ANNI	Invalidi dal 67% al 99% (D.Lgs. 509/88)	Inabili totali (100%) (L. 118/71, artt. 2 e 12)	Cittadini di età compresa tra 18 e 67 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
INVALIDI CIVILI ULTRA 67ENNI	Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età - Invalidità dal 67% al 99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età - Inabilità 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Cittadini ultrasessantasettenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
CIECHI CIVILI	Art 4, L.138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
SORDI CIVILI	Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	Sordi pre-linguali, di cui alla Legge n 381/1970	
INPS	Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50- 79% (DPR 1124/65, art. 66); - Invalidi sul lavoro 35- 59% (D.Lgs. 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1,	- Invalidi sul lavoro 80-100% (DPR 1124/65, art. 66); - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1,	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66); - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4



	comma 782)	comma 782)	
INPS GESTION E PUBBLIC A	Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	



TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO ORDINARI E D	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71-80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81-100%)	Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
HANDICAP		Art 3, comma 3, L.104/92	

- (1) Corrispondente alla precedente terminologia "disabilità media"  
(2) Corrispondente alla precedente terminologia "disabilità grave"  
(3) Corrispondente alla precedente terminologia "disabilità gravissima"

7. La cessazione della qualità di iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali nel corso del progetto HCP, fatti salvi i casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, comporta la perdita del diritto alla prestazione.
8. Sono destinatari del presente bando anche i beneficiari risultati vincitori del programma HCP 2022, che risultino assegnatari del beneficio alla data del 30 giugno 2025 (beneficiari prioritari) che saranno ammessi in via prioritaria al progetto HCP 2025, nel caso di presentazione di domanda di partecipazione al bando, entro il 31 dicembre 2025.

### Articolo 3 - Prestazioni riconosciute

1. L'Istituto riconosce ai beneficiari utilmente collocatisi nella graduatoria di cui al successivo art. 9 due tipi di prestazioni: prestazione prevalente e prestazione integrativa.
2. La prestazione prevalente consiste in un contributo economico, erogato al beneficiario, a rimborso delle spese sostenute per i costi derivanti dall'assunzione di un assistente domiciliare, in conformità a quanto previsto dall'art. 14.
3. La prestazione integrativa consiste nell'erogazione di servizi alla persona a soggetti residenti nel territorio di competenza degli Ambiti territoriali sociali che si convenzioneranno con l'Istituto, ed individuati all'art. 17.
4. L'Inps procede alla determinazione di dette prestazioni in relazione alla fascia corrispondente alla valutazione dello stato di bisogno, al grado di disabilità della persona ed alle condizioni economiche.

### Articolo 4 - Presentazione della domanda

1. Possono presentare la domanda di partecipazione al progetto HCP 2025/2028 i soggetti così come individuati all'art. 2 comma 1, con le modalità di cui all'art. 6.
2. La domanda può essere presentata **entro e non oltre il 31 gennaio 2028**.



## **Articolo 5 - Credenziali di accesso ed eventuale delega dell'identità digitale per accedere ai servizi on line**

1. Il beneficiario o il titolare devono curare gli adempimenti necessari indicati dal presente Bando, ivi compreso l'inserimento e l'aggiornamento dei dati all'interno della piattaforma HCP. Nel caso in cui il beneficiario sia sottoposto ad amministrazione di sostegno, ovvero a tutela o curatela, tali adempimenti possono essere eseguiti anche dall'amministratore di sostegno, dal tutore o dal curatore.
2. L'accesso alle procedure indicate nel presente Bando avviene utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
3. Gli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono utilizzare il servizio di delega dell'identità digitale attraverso la quale il delegato può accedere ai servizi dell'INPS in nome e per conto del delegante.
4. La richiesta di delega può essere effettuata tramite gli sportelli INPS oppure online. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) (nella stringa in alto).

## **Articolo 6 - Domanda - modalità e termini di invio telematico.**

1. La domanda di partecipazione al concorso Home Care Premium deve essere compilata dal titolare esclusivamente per via telematica, pena l'improcedibilità della stessa, secondo le seguenti modalità:
  - entrare nella propria area riservata del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), ricercare il servizio "Portale Prestazioni welfare" e cliccare su "Accedi all'area tematica".
  - Successivamente è necessario cliccare su "Gestione domanda", in seguito su "Presentazione domanda" e poi su "Utilizza il servizio".
  - Infine, cliccare su "Vai alla prestazione" in corrispondenza di "Home Care Premium".
  - Seguire le indicazioni per la presentazione della domanda.

E' possibile accedere al servizio di domanda anche dalla pagina del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) denominata "HCP – Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti (Home Care Premium), domanda e gestione benefici". Da questa pagina si può accedere anche al servizio di gestione del beneficio e al portale riservato ai patronati.

2. Al fine di perfezionare la domanda e consentirne la valutazione da parte dell'Istituto, è necessario che:



- il titolare, ove coincida con il beneficiario, all'esito della compilazione proceda ad inviare la domanda tramite apposito tasto di invio.
  - il titolare, qualora non coincida con il beneficiario, proceda comunque alla compilazione della domanda, secondo le modalità descritte al comma precedente; dette dichiarazioni rese dal titolare devono essere confermate dal beneficiario inviando la domanda attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali SPID, CIE o CNS ("Delega SPID su SPID"), facendo click sul tasto "conferma ed invia."
3. Ai fini del presente Bando, per ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS del beneficiario della prestazione e/o del titolare. L'Istituto non risponde di dispersioni di comunicazioni derivanti dal mancato presidio della sezione dedicata al bando presente in area riservata e delle decadenze conseguenti la mancata conoscenza delle informazioni ivi pervenute. In caso di presentazione della domanda tramite Patronato, le comunicazioni saranno inviate ai recapiti dichiarati in domanda.
  4. Per avvalersi del servizio di assistenza domiciliare di cui al presente Bando, devono presentare una nuova domanda anche i soggetti che già ne fruiscono per effetto del Progetto HCP 2022.
  5. Per ciascun beneficiario può essere presentata una sola domanda.
  6. A seguito di presentazione della domanda, l'Istituto verifica la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dei benefici anche tramite controlli automatizzati sui dati presenti nelle proprie banche dati.  
La domanda genera un numero di posizione che costituisce l'elemento identificativo utilizzato in sede di pubblicazione delle graduatorie.
  7. Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al Contact Center dell'INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 (gratuito) da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso dello SPID.
  8. La domanda può essere presentata anche tramite Patronato. In tal caso, il Patronato dovrà inserire il protocollo della DSU o segnalare la mancata presentazione di DSU e indicare gli estremi del verbale che certifica lo stato di invalidità.
  9. La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12.00 del 1° aprile  
2025 alle ore 12.00 del 30 aprile 2025.
  10. Le domande dovranno pervenire con le modalità di cui ai commi precedenti a pena di esclusione.



### Articolo 7 - Attestazione ISEE

1. Alla data di presentazione della domanda di partecipazione, deve essere stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE sociosanitario (anche in modalità ristretta) ovvero ordinario riferita al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario, ovvero dell'ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il valore dell'ISEE di cui al comma 1 costituisce uno dei criteri per determinare il posizionamento nella graduatoria di cui all'art. 9 e l'ammontare del contributo erogato dall'Istituto in favore del beneficiario - c.d. prestazione prevalente - di cui all'art. 11, nonché l'ammontare del contributo massimo riconosciuto per la fornitura di prestazioni integrative a supporto del percorso assistenziale del beneficiario, di cui all'art. 17.

L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta

Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Alla domanda verrà associata l'ultima DSU per Isee sociosanitario in corso di validità presentata in ordine cronologico. In caso di assenza di quest'ultima, verrà associata l'ultima DSU presente.

Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi una valida DSU di cui al comma 1 del presente articolo, all'utente verrà attribuita la fascia massima di ISEE. I beneficiari del precedente programma HCP che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, risulteranno privi di attestazione ISEE dell'anno corrente, saranno collocati in graduatoria in coda ai "prioritari", ma manterranno la priorità rispetto ai nuovi richiedenti. Il budget relativo alle prestazioni verrà determinato ai sensi del comma 7 del presente articolo.

3. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica della suddetta dichiarazione da parte dei soggetti preposti o convenzionati o di erronea trascrizione dei dati, a cura del dichiarante o dei predetti soggetti, all'interno della medesima attestazione.
4. L'ISEE ha validità fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale si risulta vincitori. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento dell'ISEE nei termini indicati al successivo comma 5.
5. I vincitori devono aggiornare il valore ISEE, registrato dal sistema al momento dell'istruttoria della domanda, presentando nuova DSU dal 1° gennaio al 28 febbraio di ciascun anno di vigenza del Bando. Ove, sempre entro la data limite del 28 febbraio, vengano rilevati più ISEE, verrà preso in considerazione l'ultimo ISEE sociosanitario in



base al criterio cronologico. Solo nel caso in cui non sia presente, sempre entro il 28 febbraio, un ISEE sociosanitario, verrà associato, se presente, l'ultimo ISEE validamente presentato nell'arco temporale di cui sopra.

6. L'aggiornamento della prestazione prevalente decorrerà dal 1° aprile successivo e dalla stessa data verrà aggiornato il budget delle prestazioni integrative.
7. Esclusivamente per coloro che non hanno presentato la DSU nei termini sopra indicati, è comunque possibile, ai fini dell'aggiornamento ISEE, presentare una valida DSU successivamente al 28 febbraio; in questo caso, l'aggiornamento delle prestazioni decorrerà dal secondo mese successivo alla data di presentazione; medio tempore dalla presentazione, verrà applicata la fascia massima dell'ISEE ai fini della determinazione del budget per le prestazioni prevalenti e la mancata assegnazione di budget per le prestazioni integrative. Detta DSU avrà validità fino al 31 marzo dell'anno successivo.
8. L'accertamento di dichiarazioni mendaci che comportino una riduzione del valore di cui al comma 1 del presente articolo, determina la revoca dei benefici concessi e il recupero delle prestazioni erogate in forza del presente Bando.

#### Articolo 8 - Istruttoria ed esito

1. L'Inps controlla che ricorrano tutti i requisiti previsti dal presente Bando e comunica alternativamente:
  - l'accettazione della domanda;
  - il provvedimento di rigetto, con l'invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni per l'accertamento dei requisiti
2. L'utente è avvisato da un SMS o da e-mail della necessità di visualizzare l'esito della domanda, di cui al comma precedente, nell'area riservata della procedura HCP.
3. Il richiedente dovrà accedere, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione "**Modifica dati per riesame**", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, disabilità ed ISEE.
4. L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'art. 21 del presente Bando.



### Articolo 9 - Graduatoria ammessi e nuove domande

1. L'Istituto, entro il 31 maggio 2025 pubblicherà sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) la graduatoria dei beneficiari ammessi alla prestazione.
2. Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, tutti i beneficiari risultati vincitori del programma HCP 2022, che risultino assegnatari del beneficio alla data del 30 giugno 2025, saranno ammessi in via prioritaria al progetto HCP 2025 nel caso di presentazione di domanda entro il 31 dicembre 2025.  
I beneficiari prioritari saranno ammessi con priorità assoluta in graduatoria e tra loro ordinati - fermo restando quanto precisato all'art.7 comma 2 - in base al grado di disabilità della persona (prima i non autosufficienti, poi le persone con necessità di sostegno intensivo e infine e persone con necessità di sostegno medio di cui alla tabella art. 2, comma 6). A parità di grado di disabilità saranno ordinati in base al valore ISEE crescente. Infine, in caso di ulteriore ex aequo, in ordine di età anagrafica decrescente.
3. Gli utenti nuovi richiedenti per il progetto HCP 2025 sono ammessi dopo i beneficiari HCP 2022, e verificata l'iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ordinati in base ai gradi di disabilità della persona (prima i non autosufficienti, poi le persone con necessità di sostegno intensivo e infine e persone con necessità di sostegno medio di cui alla tabella art. 2, comma 6); a parità di grado di disabilità saranno ordinati in base al valore ISEE crescente, laddove il valore massimo è costituito da chi non ha presentato la DSU nei termini previsti dal Bando. In caso di ulteriore ex aequo, in ordine di età anagrafica decrescente. Nell'ipotesi in cui gli stessi non abbiano presentato la DSU, verranno collocati in coda alla graduatoria. Saranno ordinati in base ai gradi di disabilità della persona (prima i non autosufficienti, poi le persone con necessità di sostegno intensivo e infine e persone con necessità di sostegno medio di cui alla tabella art. 2, comma 6); a parità di grado di disabilità, saranno ordinati in ordine di età anagrafica decrescente.
4. Le domande relative ai soggetti che, pur in possesso dei requisiti previsti dal bando, non siano risultati vincitori, verranno prese in considerazione, previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione, nella rielaborazione delle successive graduatorie mensili, unitamente a quelle dei nuovi richiedenti, per la copertura degli eventuali posti residui.
5. **Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal 1° luglio 2025 alle ore 12.00 e fino al 31 gennaio 2028 alle ore 12.00, sarà possibile presentare nuove domande, salvo il caso di cui al successivo comma 7.**



6. Verificato il rispetto dei limiti del budget stanziato annualmente nel bilancio dell'INPS per la prestazione HCP, l'Istituto pubblicherà il terzo giorno lavorativo di ogni mese la graduatoria per l'assegnazione dei posti residui eventualmente disponibili. Verranno prese in considerazione, per la formazione della graduatoria, le nuove domande presentate nel corso del secondo mese solare antecedente alla pubblicazione, oltre che le domande risultate idonee nelle precedenti graduatorie.
7. L'Istituto sospenderà la possibilità di presentare domanda qualora la spesa da sostenere risulti incompatibile con le risorse già stanziare in bilancio. In tal caso l'Istituto procederà a rideterminare i posti a Bando tenendo conto delle risorse disponibili.
8. L'Istituto si riserva di determinare l'interruzione in tutto o in parte del Progetto HCP per incompatibilità con le risorse in bilancio per ciascun anno finanziario.
9. Ai fini del presente Bando, la condizione di disabilità si considera riconosciuta a decorrere dalla data del provvedimento ovvero del decreto di omologa. Solo rispetto ai già percettori di contributi, di cui al presente Bando, eventuali valutazioni successive che comportino la riduzione o l'aggravamento del grado di disabilità, produrranno, dal mese successivo alla data del relativo provvedimento (verbale visita o decreto di omologa), la rideterminazione degli importi massimi teoricamente dovuti ai sensi dell'art 11, comma 2. Coloro che sono stati classificati idonei ma non vincitori, in caso di aggravamento ovvero di mutate condizioni economiche (ISEE), potranno rinunciare al precedente posizionamento - e, nel caso in cui fossero prioritari, potranno rinunciare alla priorità - e proporre nuova domanda.

#### **Articolo 10 - Valutazione del bisogno socioassistenziale**

1. Per i soggetti utilmente collocatisi in graduatoria, al fine di individuare il tetto massimo della prestazione prevalente, come previsto dall'art. 11, comma 2, e per l'attribuzione del budget delle prestazioni integrative, è necessario individuare lo stato di bisogno socioassistenziale, cui provvede l'operatore sociale incaricato dall'INPS, attraverso la valutazione dei seguenti domini:
  - Mobilità domiciliare;
  - Mobilità extra domiciliare;
  - Sfera cognitivo-comunicativa –psichica;
  - Cura di sé;
  - Organizzazione vita giornaliera e relazioni sociali;
  - Terapie e cure.



2. I beneficiari ammessi come vincitori che non hanno beneficiato del precedente programma e i beneficiari dei precedenti programmi HCP privi di valutazione saranno convocati dalla Sede INPS territorialmente competente per la valutazione dello stato del bisogno socioassistenziale.
3. I beneficiari già valutati nell'ambito del progetto HCP 2022, vincitori del presente Bando, mantengono la valutazione ottenuta ai sensi del precedente Progetto.
4. A ciascun soggetto valutato sarà attribuito un punteggio che sintetizza lo stato di bisogno socioassistenziale. I punteggi saranno raggruppati in tre fasce, ed il diritto alla prestazione si consegue al riconoscimento di un punteggio minimo di 10 quale risultato della valutazione.
5. I vincitori che dalla valutazione hanno ottenuto un punteggio inferiore a 10 punti decadono dalla graduatoria trascorsi 45 giorni dalla comunicazione del punteggio ottenuto.
6. I vincitori di HCP 2025, compresi i beneficiari prioritari provenienti dal precedente progetto, potranno richiedere per una volta sola – fatto salvo, su specifica istanza, quanto previsto al comma 9 del presente articolo - nell'arco di vigenza del Bando, la rivalutazione del bisogno socioassistenziale. Gli effetti della rivalutazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo sia per quanto concerne la prestazione prevalente sia per quanto concerne le prestazioni integrative.
7. Le modalità di valutazione dello stato del bisogno e i pesi per ciascun profilo valutato potranno essere oggetto di aggiornamento nel corso del Progetto. L'aggiornamento entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sul sito dell'Istituto dell'Avviso di aggiornamento e le nuove disposizioni saranno applicate agli utenti non ancora valutati.
8. L'indicazione dei pesi di ciascun dominio valutato e dei corrispondenti profili per i minori sarà oggetto di apposita pubblicazione entro il 31 maggio 2025 sul sito Inps, nella sezione dedicata al bando HCP.
9. L'Istituto si riserva di sottoporre il beneficiario a nuova valutazione dello stato di bisogno da parte dell'operatore sociosanitario.

## **Articolo 11 - Prestazione prevalente - importo teorico massimo erogabile - importo effettivo**

### **Importo massimo teorico erogabile**

1. Il diritto alla prestazione prevalente decorre dal mese successivo a quello di posizionamento utile in graduatoria.

2. L'importo massimo teoricamente spettante viene determinato sulla base della seguente tabella, formulata in base ai criteri individuati all'art. 3 comma 4 del presente Bando.

PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (1)			
VALORE ISEE	Fascia I	Fascia II	Fascia III
Fino a 8.000,00 euro	1.380	1.165	950
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	1.200	980	770
da 16.000,01 a 24.000,00 euro	1.050	850	700
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	950	750	550
da 32.000,01 a 40.000,00 euro	850	650	450
oltre 40.000,00	750	550	350
PERSONE CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO (2)			
VALORE ISEE	Fascia I	Fascia II	Fascia III
Fino a 8.000,00 euro	500	400	300
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	400	300	200
da 16.000,01 a 24.000,00 euro	300	200	100
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	250	150	50
da 32.000,01 a 40.000,00 euro	200	100	0
oltre 40.000,00	150	50	0
PERSONE CON NECESSITA' DI SOSTEGNO MEDIO (3)			
VALORE ISEE	Fascia I	Fascia II	Fascia III
Fino a 8.000,00 euro	400	300	200
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	300	200	100
da 16.000,01 a 24.000,00 euro	200	100	50
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	150	50	0
da 32.000,01 a 40.000,00 euro	100	0	0
oltre 40.000,00	50	0	0

(1) Corrispondente alla precedente terminologia "disabilità gravissima"

(2) Corrispondente alla precedente terminologia "disabilità grave"

(3) Corrispondente alla precedente terminologia "disabilità media"

3. Si precisa che:

- per i soggetti, utilmente collocati in graduatoria, che non presentino DSU, l'ammontare massimo teorico del contributo sarà quello individuato per la fascia di valore ISEE più alto.
- nel caso di titolare con più beneficiari, il contributo mensile massimo erogabile al lordo delle eventuali decurtazioni di cui al comma 4 del presente articolo, corrisponde a € 2.000,00 per la totalità dei beneficiari, che sarà suddiviso tra gli



aventi diritto in proporzione all'importo della prestazione prevalente lorda spettante ai singoli beneficiari.

4. L'importo della prestazione prevalente lorda, determinato sulla base dei criteri indicati ai commi precedenti, deve essere decurtato del valore corrispondente ad eventuali indennità di cui il beneficiario abbia diritto nel mese di riferimento per il calcolo della prestazione stessa; si precisa che il mese di riferimento è quello di competenza dell'indennità indipendentemente dal mese in cui la stessa viene corrisposta. Tali indennità sono:
  - a. indennità di accompagnamento agli invalidi civili, totalmente inabili di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e s.m.i., 21 novembre 1988, n. 508;
  - b. assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità ai sensi dell'art.5 L. 222/84;
  - c. indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406 e s.m.i.;
  - d. indennità di comunicazione in favore dei sordi, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508;
  - e. indennità speciale ciechi parziali, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508 e s.m.i.;
  - f. assegno INAIL per l'assistenza personale continuativa di cui al D.P.R. n. 1124/1965;
  - g. assegni di cura ed ogni altra provvidenza economica a supporto della condizione di non autosufficienza, erogate al beneficiario sulla base di altre disposizioni di legge o provvedimenti locali.
5. Non sono decurtati i contributi per non autosufficienti erogati della Gestione Assistenza Magistrale (ex Enam).

#### Importo erogabile effettivo

6. L'importo del contributo è parametrato al costo effettivamente sostenuto per l'assunzione ed il pagamento, con contratto di lavoro domestico, dell'assistente domiciliare, così come rilevato dai versamenti contributivi effettuati relativi al mese di competenza. Tale costo comprende la retribuzione imponibile ai fini IRPEF dell'assistente domiciliare, comprensiva di tredicesima mensilità, maggiorata del costo dei contributi a carico del datore di lavoro e non considerando l'importo dei contributi a carico del lavoratore. È escluso il rimborso del TFR.



7. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente, verrà preso in considerazione l'ultimo contratto presente in banca dati il giorno 15 di ogni mese.
8. Prima dell'elaborazione del pagamento del mese, qualora in procedura si riscontri la presenza di più contratti che coprano il mese stesso, in fase di calcolo per il rimborso verrà preso in considerazione quello con il costo a carico del datore più alto. Una volta posta in pagamento una mensilità sulla base di un contratto, non verranno presi in considerazione ulteriori contratti inseriti in data successiva all'elaborazione del mese.
9. L'erogazione della prestazione è, come precisato all'art. 13, subordinata alla validazione del contratto da parte della sede INPS territorialmente competente. Nelle more di tale validazione, l'erogazione della prestazione è temporaneamente sospesa e verranno riconosciuti gli arretrati una volta intervenuta la stessa.
10. Parimenti, il pagamento è sospeso nel caso di mancata valutazione in tempo utile dello stato di bisogno di cui all'art. 10 del presente Bando; una volta effettuata detta valutazione, verranno riconosciuti gli arretrati.
11. Eventuali debiti relativi alla prestazione prevalente erogata in forza dei precedenti progetti possono essere recuperati dalle provvidenze spettanti nell'ambito del progetto HCP 2025.
12. Il pagamento della prestazione, calcolata su base mensile, è effettuato trimestralmente, successivamente alla verifica del versamento dei contributi ai lavoratori domestici, ed in relazione alla contribuzione effettivamente versata. Non possono essere erogate prestazioni relative a mensilità non coperte da contribuzione. Le mensilità non erogate possono essere rielaborate e pagate solo a seguito dell'avvenuta regolarizzazione della copertura contributiva da parte del datore di lavoro.
13. Se più utenti come datori di lavoro fanno riferimento allo stesso contratto di lavoro domestico domiciliare, ai fini del calcolo degli importi dovuti, le ore di lavoro saranno considerate divise in proporzione al tetto massimo teorico della prestazione prevalente lorda spettante ai singoli beneficiari, determinate sulla base della Tabella al comma 2 del presente articolo.
14. In caso di beneficiario con due o più titolari del diritto, il contributo spettante è, comunque, unico.
15. Il contributo viene erogato direttamente al beneficiario sul conto corrente intestato o cointestato al medesimo, indicato per l'erogazione della pensione e/o di altri trattamenti assistenziali erogati dall'Istituto.
16. Nel caso di minori, che non abbiano un conto corrente a loro intestato o cointestato, il contributo viene accreditato sul conto corrente cointestato a entrambi i genitori



ovvero, in caso di mancata cointestazione, previo consenso dell'altro genitore, sul conto corrente del genitore titolare da inserire nel programma.

17. In caso di rate inesitate e di singoli ratei che richiedono la procedura manuale ai fini della riemissione, i pagamenti non possono essere effettuati su libretti postali. Il titolare o il beneficiario dovrà comunicare un iban alternativo, che non corrisponda ad un libretto postale, intestato o cointestato al beneficiario.
18. In caso di decesso del beneficiario, i ratei di prestazione prevalente maturati sono erogati agli eredi previa richiesta indirizzata alla Sede INPS territorialmente competente, ferme restando le verifiche di copertura contributiva di cui al comma 6.

### Articolo 12 - Incompatibilità

1. La prestazione Home Care premium è incompatibile con
  - l'assegnazione della prestazione universale prevista dall'art. 34 D. Lgs 29/2024;
  - la prestazione Long Term Care - LTC.
2. Il pagamento dei contributi per Long Term Care determina la decadenza dal diritto ad ottenere le prestazioni di cui al Bando Home Care Premium.

### Articolo 13 - Obblighi del beneficiario e del titolare

1. Il beneficiario si qualifica quale datore di lavoro dell'assistente domiciliare di cui all'art. 14, ferma restando la possibilità che detta qualifica sia assunta dal titolare del diritto.
2. Il beneficiario, o il titolare, provvedono alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con l'assistente domiciliare, registrandolo sul sito dell'istituto nella procedura dedicata alla comunicazione on line "Lavoratori domestici" e provvedendo al pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali connessi.
3. Il beneficiario o il titolare, successivamente alla registrazione del rapporto di lavoro con l'assistente domiciliare, deve comunicare nella procedura HCP, nell'apposita area dedicata, l'assunzione dello stesso selezionando il numero di contratto presente in procedura HCP.
4. Il beneficiario o il titolare, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro e stipula di un nuovo contratto di assunzione, deve avere cura di registrare in piattaforma HCP il nuovo rapporto di lavoro selezionando il relativo numero di contratto.
5. L'acquisizione sulla piattaforma HCP del contratto di lavoro domestico utile all'erogazione della prestazione prevalente va effettuato anche dai beneficiari già vincitori del precedente **Progetto HCP 2022**, anche nel caso in cui si tratti dello stesso contratto utilizzato nell'ambito del progetto precedente.



6. L'erogazione del contributo in favore del beneficiario è subordinata alla regolare assunzione dell'assistente domiciliare, all'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, alla validazione del contratto di lavoro domestico da parte della sede INPS territorialmente competente, ed al regolare versamento dei contributi.

#### **Articolo 14 - Assistente domiciliare**

1. L'assistente domiciliare è il lavoratore domestico alle dirette dipendenze del titolare del diritto o del beneficiario.
2. L'assistente domiciliare dovrà essere assunto in qualità di lavoratore domestico esclusivamente con un contratto di lavoro domestico di durata almeno pari a quella del progetto. Nel corso del progetto è comunque sempre possibile la cessazione del contratto e l'assunzione di un nuovo assistente domiciliare per il periodo residuo del progetto.
3. L'assistente domiciliare, rispetto al beneficiario, non può essere individuato nel coniuge ovvero nell'unito civilmente, né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado.
4. L'INPS si riserva di effettuare verifiche sulla sussistenza di rapporti indicati al precedente comma e, in caso di violazione, procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme indebitamente percepite.

#### **Articolo 15 - Diritto alle prestazioni integrative**

1. Gli utenti, residenti nel territorio di competenza degli Ambiti territoriali sociali che si convenzioneranno con l'Istituto ed il cui elenco sarà pubblicato sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella parte dedicata al concorso, possono fruire, per la durata del convenzionamento tra l'Istituto e l'Ambito, delle prestazioni integrative di cui agli artt. 17 e 18, a supporto del percorso assistenziale in favore del beneficiario.
2. A ciascun Ente convenzionato sarà notificato l'elenco dei beneficiari residenti in detti ambiti che possono usufruire delle prestazioni integrative.

#### **Articolo 16 - Assegnazione prestazioni integrative**

1. Ad integrazione della prestazione prevalente, il beneficiario del progetto HCP potrà beneficiare di una o più prestazioni integrative, con costi a carico dell'Istituto, tra quelle individuate dall'Ente convenzionato competente per territorio nei limiti di budget individuati dall'operatore sociosanitario.



2. Entro il 3 giugno 2025, sarà pubblicato sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione dedicata al concorso, per ciascun Ente convenzionato, l'elenco delle prestazioni integrative che questi garantisce tra quelle di cui all'art. 17.
3. Ciascun beneficiario, nella propria area riservata, potrà consultare l'elenco dei professionisti accreditatisi con l'Ente convenzionato ed i relativi costi unitari delle prestazioni.
4. A ciascun beneficiario potranno essere riconosciute prestazioni integrative, nei limiti del budget assegnato in base alla Tabella di cui al successivo comma 6 fino alla data di eventuale interruzione dell'erogazione della prestazione e, comunque, fino al 30 giugno 2028 - a decorrere:
  - a) nel caso dei vincitori inseriti nella prima graduatoria, dalla data del 1° luglio 2025 per coloro che risiedono in ambiti convenzionati o dal mese successivo alla data di attivazione delle prestazioni integrative da parte dell'Ente convenzionato.
  - b) nel caso di vincitori inseriti in graduatorie successive alla prima, residenti in ambiti convenzionati, dal mese successivo alla pubblicazione della stessa. L'attivazione di una ulteriore prestazione professionale da parte degli Ambiti convenzionatisi comporterà il diritto per il beneficiario di usufruirne dal mese successivo a detta introduzione.
5. Nel caso in cui non sia stata ancora effettuata la valutazione dello stato di bisogno socioassistenziale, il budget per le prestazioni integrative sarà disponibile a decorrere dalla data di detta valutazione, fatto salvo il recupero del budget spettante, a condizione che l'utente abbia effettuato un appuntamento con uno dei professionisti entro due mesi dalla data di valutazione dello stato di bisogno stesso.
6. Il budget dovrà intendersi attribuito per anno solare e determinato in base alla seguente tabella, che, ai soli fini di facilità di calcolo, riporta l'importo mensile:

Fascia di punteggio relativo al bisogno assistenziale			
VALORE ISEE	Fascia I	Fascia II	Fascia III
Fino a 8.000,00 €	€ 618	€ 493	€ 368
da 8.000,01 a 16.000,00 €	€ 487	€ 343	€ 212
da 16.000,01 a 24.000,00 €	€ 312	€ 168	€ 100
da 24.000,01 a 32.000,00 €	€ 162	€ 88	€ 0
da 32.000,01 a 40.000,00 €	€ 75	€ 0	€ 0



7. La variazione dei parametri di calcolo (ISEE o fascia di gravità) potrà comportare un mutamento di budget.
8. Qualora la Convenzione stipulata tra l'Inps e l'Ente partner si risolva, cesserà l'erogazione delle prestazioni integrative; in tal caso, a decorrere dal mese successivo alla risoluzione, ai beneficiari residenti nel relativo territorio sarà riconosciuto, a titolo di controprestazione, un importo commisurato al 15% del valore della prestazione prevalente spettante. Più precisamente: qualora il costo sostenuto dal datore di lavoro sia pari o superiore alla prevalente spettante in base alla tabella inserita all'art.11 comma 2, il 15% verrà calcolato su detto valore tabellare; ove il costo sostenuto dal datore sia inferiore all'importo tabellare spettante, il 15% verrà calcolato sul costo sostenuto dal datore.
9. Per coloro che non presentano o non rinnovano la DSU, nei modi e nei termini di cui all'art. 7, utilmente collocati in graduatoria, non saranno riconosciute prestazioni integrative.

#### **Articolo 17 - Servizi oggetto di prestazioni integrative**

1. I servizi potenzialmente oggetto di prestazioni integrative sono i seguenti:
  - a) servizi professionali domiciliari finalizzati a migliorare l'autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, effettuati da **terapista occupazionale**
  - b) servizi professionali di **terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva**
  - c) servizi professionali di **psicologia e psicoterapia**
  - d) servizi professionali di **biologia nutrizionale**
  - e) servizi professionali di **fisioterapia**
  - f) servizi professionali di **logopedia**
  - g) servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo, effettuati **dall'educatore professionale sociosanitario o dall'educatore professionale socio pedagogico**.
  - h) servizi professionali di **infermieristica**.

Per i servizi professionali indicati è necessaria l'iscrizione da parte del professionista al rispettivo Albo professionale di appartenenza.
2. È escluso l'intervento di natura professionale medica.

#### **Articolo 18 - Modalità di erogazione delle prestazioni integrative**

1. Il beneficiario, consultato l'elenco dei professionisti accreditatisi con l'Ambito territoriale o con l'Ente pubblico convenzionato, potrà usufruire dei servizi professionali indicati all'art. 17.



2. Il beneficiario potrà contattare uno dei professionisti che risulteranno visibili in procedura per ciascun Ambito territoriale e fissare direttamente un appuntamento, inserito dal professionista stesso sulla sua area riservata
3. Le prestazioni potranno essere rese entro il budget fissato dall'operatore sociosanitario dell'Istituto.
4. Le prestazioni professionali rese saranno rimborsate al professionista, con cadenza mensile, sulla base delle fatture inserite in procedura dallo stesso e convalidate dall'utente, a conferma dell'avvenuta erogazione della prestazione.
5. Per i soli soggetti assegnatari di un budget superiore a zero, residenti in territori non coperti da convenzione con ATS, sarà riconosciuto, a titolo di controprestazione, un importo commisurato al **15%** del valore della prestazione prevalente spettante, calcolato con le modalità precisate all'art.16 comma 8.

#### **Articolo 19 - Decadenza**

1. Si decade dal diritto a percepire la prestazione HCP al concorrere delle seguenti condizioni:
  - a) soggetti residenti in un territorio di competenza di ambiti territoriali sociali
    - Il beneficiario, entro 60 giorni, non si presenta, senza giustificato motivo, alla convocazione dell'INPS per la valutazione dello stato di bisogno;
    - non risulta inserito nella piattaforma HCP a cura dell'utente un contratto con un lavoratore in funzione di assistente domiciliare, di cui all'art. 14, entro 120 giorni dall'ammissione in graduatoria come vincitore ovvero entro 120 giorni dal provvedimento di accoglimento di eventuale istanza di riesame avverso la mancata ammissione in graduatoria in posizione utile; per i beneficiari non prioritari il termine di 120 giorni decorre dalla valutazione dello stato di bisogno;
    - non viene fissato un appuntamento per una prestazione integrativa tra quelle attivate dall'Ambito entro 90 gg dalla creazione del budget
  - b) Soggetti residenti in un territorio di competenza di ambiti territoriali sociali non convenzionati con l'Istituto
    - Il beneficiario, entro 60 giorni, non si presenta, senza giustificato motivo, alla convocazione dell'INPS per la valutazione dello stato di bisogno;
    - non risulta inserito nella piattaforma HCP a cura dell'utente un contratto con un lavoratore in funzione di assistente domiciliare, di cui all'art. 14, entro 120 giorni dall'ammissione in graduatoria come vincitore ovvero entro 120 giorni dal provvedimento di accoglimento di eventuale istanza di riesame avverso la mancata



ammissione in graduatoria in posizione utile; per i beneficiari non prioritari il termine di 120 giorni decorre dalla valutazione dello stato di bisogno.

#### **Articolo 20 - Verifiche**

1. L'Istituto procederà ad effettuare verifiche, tramite le proprie strutture medico legali centrali e territoriali, in ordine alla sussistenza o permanenza delle condizioni psicofisiche che concorrono a determinare in favore di ciascun beneficiario il ricorso alle prestazioni previste dal Progetto.
2. Se in uno stesso nucleo familiare ci sono più beneficiari, questi saranno sottoposti a verifica con priorità.
3. Ove venga accertata l'insussistenza o la non permanenza delle predette condizioni, l'erogazione di tutte le prestazioni previste dal Progetto verrà interrotta e si procederà alla revoca del diritto ai benefici, con il recupero delle somme già erogate.

#### **Articolo 21 - Accertamenti e sanzioni**

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'Istituto, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, eseguirà controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni. Resta ferma la possibilità di apportare, nei termini di legge, le dovute correzioni o produrre documentazione giustificativa.

#### **Articolo 22 - Ricorsi**

1. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.



### **Articolo 23 - Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente INPS della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano responsabile in materia di welfare territorialmente competente.

### **Articolo 24 - Note informative**

1. Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Contact Center, che risponde al numero verde 803 164. Il servizio è gratuito da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per le quali è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico, 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 25 marzo 2025

*f.to in originale*

Giorgio Fiorino

Direttore centrale